

COMUNE DI CAMASTRA
(Provincia di Agrigento)

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 24-01-2016

OGGETTO:Approvazione regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianto di videosorveglianza del territorio comunale.

L'anno duemilasedici addì VENTISETTE del mese di GENNAIO alle ore 16,00 nella Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente , si è riunito il Consiglio Comunale di Camastra, in seduta ORDINARIA

Risultano all'appello nominale i Sigg.:

COGNOME E NOME	PRES.	ASS.
1. RABINO LINA	SI	
2. URSO VINCENZO	SI	
3. DI PASQUALI SABRINA		SI
4. ALLETTO LILIANA	SI	
5. MORGANTE MARIA LINA LILIANA	SI	
6. SCOPELLITI ALFONSO	SI	
7. AVERNA SALVATORE	SI	
8.ALLEGRO BIAGIO LUCA	SI	
9.DI VINCENZO MARIA CARMELA		SI
10.COSTANZA ANTONIO	SI	
11.DI MICELI ANNA MARIA		SI
12.ALLEGRO ADDOLORATA		SI
TOTALE	8	4

Assume la Presidenza la Sig.ra Rabino Lina, Presidente del Consiglio, il quale, verificata la regolarità degli adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Clara Vittoria Triglia, dichiara legale la seduta.

Si dà atto che sono presenti in aula consiliare per l'Amministrazione il Sindaco Rag. Angelo Cascià, l'Assessore Bonvissuto Biagio, l'Assessore Contrino Giovanni la Dott.ssa Paola Vermi Resp. del Settore II°, il Geom. Brunco Giuseppe Resp. del Settore Tecnico, il Resp. del Servizio Finanziario Dott. Pietro Marchetta e il Comandante dei Vigili Urbani.

Il Presidente legge l'oggetto della proposta posta al Terzo punto all'o.d.g. avente ad oggetto : " Approvazione Regolamento per l'installazione e utilizzo impianto di videosorveglianza nel territorio comunale ";

Dopo aver letto l'oggetto della proposta il Presidente passa la parola al Vice Sindaco Urso Vincenzo proponente della delibera il quale legge per intero la proposta .

Dopo la lettura della proposta propone la non lettura del Regolamento perché è stato depositato presso l'ufficio Segreteria .

Il Vice Sindaco propone inoltre di variare l'art. 7 del regolamento relativo alla conservazione delle immagini durata della conservazione " da 24 ore a 96 ore successive alla rilevazione salvo diverso parere del garante ", inoltre informa i presenti che per la realizzazione del sistema , così come previsto dall'art. 10 del Regolamento sarà istituito un tavolo tecnico congiunto tra il settore tecnico comunale, la Polizia Municipale ed il Comando stazione Carabinieri di Camastra con il compito di definire obiettivi e collocazione delle telecamere, nello spirito di collaborazione istituzionale e che presso la locale stazione dei Carabinieri sarà installata una postazione per visualizzazione ed estrapolazione in remoto delle videoriprese che sarà debitamente autorizzata dal Comando ai sensi di legge.

A questo punto chiede ed ottiene la parola il Consigliere Costanza chiedendo al Consigliere Urso quante telecamere devono essere installate , lo stesso risponde n. 13 e richiama la delibera di G. M. n. 52 del 04/12/2015 evidenziando che " con lo stesso importo di spesa per la telefonia comunale avremo 13 telecamere , il contratto sarà di 5 anni e se eventualmente ci sarà bisogno di manutenzione questa sarà gratuita".

Successivamente chiede ed ottiene la parola il Consigliere Costanza il quale dichiara che la " sicurezza non ha colore né di destra né di sinistra né di centro " e chiede perché non è stato seguito il PON di sicurezza e che in Prefettura c'è già un progetto PON presentato anni fa dal Comune.

Risponde il Vice Sindaco Urso " questa strada seguita dall'Amministrazione comunale è una strada più veloce per la sicurezza pubblica ed è una strada che ci ha portato al risparmio ".

Il Consigliere Costanza evidenzia che " l'Amministrazione ha dato € . 8.000,00 di acconto dov'è il Risparmio" e che il progetto PON sicurezza sarebbe stato più sicuro e sicuramente il numero di telecamere sarebbe stato più di 13 "

Il Sindaco chiesta ed ottenuta la parola precisa che in due anni e mezzo di amministrazione non si è avuto contezza di questo progetto PON presentato in Prefettura.

Non essendoci altri interventi il Presidente mette ai voti la modifica dell'art. 7 del Regolamento " conservazione da 24 a 96 ore successive alla rilevazione ,salvo diverso parere del garante "

PRESENTI N. 8

VOTI FAVOREVOLI N. 7

VOTI CONTRARI : 1 (Costanza Antonio)

Esito proclamato con l'assistenza degli scrutatori

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso l'esito della superiore votazione

DELIBERA

Di approvare la superiore modifica dell'art. 7 del Regolamento.

Successivamente viene messo ai voti il Regolamento modificato all'art. 7

PRESENTI N. 8

VOTI FAVOREVOLI N. 7

VOTI CONTRARI : 1 (Costanza Antonio)

Esito proclamato con l'assistenza degli scrutatori

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso l'esito della superiore votazione

DELIBERA

Di approvare il Regolamento modificato.

Il Presidente propone di dichiarare il presente atto l'immediata esecutività al fine di provvedere in merito ai consequenziali atti gestionali

Indi il Presidente , pone ai voti l'immediata esecutività della presente delibera ottenendo il seguente risultato:

PRESENTI N. 8

VOTI FAVOREVOLI N. 7

VOTI CONTRARI : 1 (Costanza Antonio)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione atteso l'esito della superiore votazione

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



AR 10

Aut 1

COMUNE DI CAMASTRA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL VICE SINDACO

OGGETTO: Regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianto di videosorveglianza del territorio comunale.

PREMESSO CHE al fine di:

- Garantire la sicurezza urbana e la tutela del territorio;
- Prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- Tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale ed a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;

l'Amministrazione Comunale intende installare appositi impianti di videosorveglianza, così come già avvenuto in varie realtà locali, che devono essere regolamentati così come previsto dal Garante della Privacy, che nell'ultimo provvedimento in materia emesso in data (27/04/2010) ha sostituito in tutto o quanto statuito nel precedente provvedimento del 2004 ponendo nuove ed importanti regole quali, in sintesi:

- L'informativa sui nuovi cartelli
- L'individuazione degli incaricati del trattamento
- Il rispetto dei diritti dell'interessato
- Il rispetto dei limiti di trattamento ai principi dettati dal Garante.

ATTESO CHE per dare corso a tale intendimento si rende preliminarmente necessario approvare uno specifico Regolamento Comunale;

PRECISATO CHE nello svolgimento dell'attività di videosorveglianza saranno rispettati i principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità ed in particolare:

- L'installazione dei sistemi di ripresa è successiva alla valutazione sulla proporzionalità dell'attività di videosorveglianza rispetto agli scopi prefissati e legittimamente perseguibili ed alla inadeguatezza di protezioni alternative;
- Gli impianti sono posizionati laddove vi è una concreta esigenza connessa a periodi per la sicurezza, ai fini di deterrenza e protezione del territorio.

PRECISATO CHE per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il D.L. 30/06/2003 n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTI i provvedimenti sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali;

VISTO lo schema di regolamento per l'installazione e utilizzo di impianti di video sorveglianza del territorio Comunale, che si compone di n° 11 articoli, in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, allegato "A".

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis del D.lgs 18/08/2000, n° 267;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 "Incolunità Pubblica e Sicurezza Urbana";

VISTA la legge 7 marzo 1986 n° 65 "Legge Quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale";

VISTA la legge regionale n° 17/90;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000

PROPONE

Di approvare lo schema di Regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianto di videosorveglianza del territorio comunale allegato alla presente formato da N. 11 articoli, per farne parte integrante e sostanziale.

IL PROPONENTE
IL VICE SINDACO
Rag. Urso Vincenzo

VISTO si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge 142/90 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 48/91, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della legge 23/12/2000, n. 30.

IL RESP. DEL SETTORE X
(Baldacchino Antonio)



COMUNE DI CAMASTRA
(Provincia di Agrigento)

SCHEMA

**Regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianto
di video sorveglianza nel territorio
comunale**

Art.1 Finalità e definizioni

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione degli impianti di videosorveglianza nel territorio del Comune di CAMASTRA, gestiti ed utilizzati dal Comune di CAMASTRA, si svolga per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, per la tutela della sicurezza urbana e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali.

2. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali ed il loro trattamento è sottoposto al presente regolamento ed al D.L.vo n. 30 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Vengono garantiti i diritti delle persone fisiche ed altresì delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

4. Il presente regolamento è inoltre conforme al seguente quadro di riferimento normativo :

a) D.L.vo 267 del 18/04/2000 " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali "

b) L. n. 7 Marzo 1986 n.65 "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale"

c) L.R. n. 17/90;

d) Provvedimento del Garante sulla video sorveglianza (29/04/2004)

e) decalogo del garante alla privacy del 29/11/2000.

Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità,proporzionalità e finalità :

Principio di liceità: il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt.18-22 del "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" (D.Lgs. 30 giugno2003 n.196, e successive modifiche ed integrazioni), d'ora in avanti definito "*Codice Privacy*" ;

Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità alternative che richiedono di identificare l'interessato solo in caso di necessita. Principio di proporzionalità : nel

condizionare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la ritenzione di dati in aree pubbliche o aperte al pubblico che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo o di degrado urbano, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi, e così via. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

Quando il trattamento dei dati personali oggetto di trattamento sono raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e sono utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini e modalità diversi dai scopi (art.11, comma 1, lett.b) del *Codice Privacy*).

È consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive industriali o di servizi, o come mezzo allo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di atti illeciti.

Le finalità dell'impianto oggetto del presente Regolamento sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Camastra dalle normative vigenti, ed in particolare dal D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n.616, dal D.Lgs.31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n.65, nonché dallo Statuto, dai regolamenti comunali e da altre eventuali normative pertinenti applicabili.

La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Municipale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Municipale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre Forze dell'ordine. L'impianto di videosorveglianza, in sintesi, risulta finalizzato :

1. a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità perpetrati sul territorio comunale e, quindi, ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza **urbana**", così come individuato nel Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008 ;
2. a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti che vi venissero arrecati ;
3. al controllo di determinate aree pubbliche e/o aperte al pubblico ;
4. Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di video sorveglianza.
5. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per banca dati, il complesso di dati personali, formatosi presso l'ufficio della Polizia Locale e trattato esclusivamente mediante riprese video registrate, che - in relazione al luogo di installazione

telecamere interessano i soggetti che transitano nell'area e nei luoghi interessati dalla installazione delle telecamere;

b) per trattamento, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'incrocio, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c) per dato personale, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di video sorveglianza;

d) per titolare, l'Ente Comune di Camastra, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per responsabile, la persona fisica, preposta dal titolare al trattamento di dati personali;

f) per incaricato, la persona fisica - legata da rapporto di servizio al titolare - e preposto dal responsabile al trattamento di dati personali;

g) per interessato la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

h) per comunicazione, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per diffusione, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Art.2 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante l'impianto di video sorveglianza attivato sul territorio del Comune di Camastra e collegato all'Ufficio di Polizia Municipale.

Sarà possibile eventuale protocollo d'intesa con le altre forze di polizia competenti sul territorio, in caso di esigenze specificate.

Art.3 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali

1) Il trattamento dei dati personali é effettuato a seguito della attivazione dell' impianto di video sorveglianza.

2) Le finalità istituzionali del suddetto impianto, conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Camastra, sono:

a) attivazione di uno strumento di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale;

- b) ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo in modo da permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle altre forze di polizia a tutela del patrimonio pubblica;
- c) tutelare il patrimonio comunale;
- d) vigilare sulle scuole e sul patrimonio comunale;
- e) rilevare eventuali tentativi di intrusioni e danneggiamenti.

3. Il sistema di video sorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento dei dati personali rilevati mediante le riprese televisive che, in relazione al luogo d'installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti che transiteranno negli edifici ed aree interessate.

4. L'attività di video sorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili e limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

5. La possibilità di avere in tempo reale dati ed immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti della Polizia Locale.

6. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

7. Senza autorizzazione del Responsabile (Sindaco) o suo delegato non è in nessun caso possibile rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

8. I monitor degli impianti di videosorveglianza che saranno allocati nei locali di P.M. saranno collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, nonché occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

Art.4 Notificazione

1. I casi trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art.5 Responsabile trattamento dati videosorveglianza (Incaricato) –Gestione Impianto e gestione dati

1. Il Sindaco in qualità di autorità locale di Pubblica Sicurezza è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti della legge n.675 del 1996 come modificata dal D.Lgs. n.196 del 2003.

2. Il responsabile deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di trattamento dei dati personali e individua l'incaricato al trattamento dei dati e gestione impianto che si identifica con il Responsabile settore Polizia Municipale.

L'incaricato, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento e delle istruzioni impartite agli incaricati.

3. L'incaricato procede al trattamento, elaborando i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi alle istruzioni impartite dal responsabile. La gestione dell'impianto di video sorveglianza è riservata solo agli organi della Polizia Locale.

4. Prima dell'utilizzo dell'impianto, l'incaricato sarà istruito al corretto uso del sistema; nella fase di utilizzo, nel trattamento dei dati si atterrà alle misure di sicurezza indicate nel documento per la sicurezza della privacy.

L'incaricato del Sindaco è responsabile dei dati videosorveglianza.

Art.6 Accertamento di illeciti

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti per la sicurezza pubblica, l'incaricato della video sorveglianza provvederà a dare immediata comunicazione agli organi competenti.

In tali casi, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia Locale e l'Autorità Giudiziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini dell'Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

Art. 7 conservazione immagini

L'eventuale conservazione temporanea delle immagini deve essere commisurata al grado di indispensabilità e per il solo tempo necessario e predeterminato a raggiungere la finalità perseguita.

La durata della conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire a una specifica richiesta

investigativa dell'Autorità giudiziaria. Un eventuale allungamento dei tempi deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente.

Solo in alcuni casi specifici, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell'attività svolta da titolare del trattamento (ad esempio per luoghi come le banche), è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare la settimana.

Le ragioni delle scelte di conservazione delle immagini devono essere adeguatamente documentate in un atto autonomo conservato presso il titolare ed il responsabile del trattamento e ciò anche ai fini della eventuale esibizione in occasione di visite ispettive.

Secondo il principio di finalità gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi.

Questo comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza. La video sorveglianza non ha quindi finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che competono invece solo a organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia.

ART. 8 trattamento dei dati

A differenza dei soggetti pubblici, i privati e gli enti pubblici economici possono trattare dati personali solo se vi è il consenso preventivo espresso dell'interessato, oppure uno dei presupposti di liceità previsti in alternativa al consenso.

Il consenso, oltre alla presenza di un'informativa preventiva ed idonea, è valido solo se espresso e documentato per iscritto.

Non è pertanto valido un consenso presunto o tacito oppure manifestato solo per atti o comportamenti concludenti consistenti ad esempio nell'implicita attenzione delle riprese in conseguenza dell'avvenuto accesso a determinati luoghi.

Il presente provvedimento da attuazione a tale istituto, individuando i casi in cui la rilevazione delle immagini può avvenire senza consenso, qualora, con le modalità stabilite in questo stesso provvedimento, sia effettuata nell'intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione incendi o di sicurezza del lavoro.

Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.

Art. 9 Personale autorizzato ad accedere alla " Sala controllo "

personale in servizio del Corpo di Polizia Municipale autorizzato dal Responsabile e agli incaricati addetti ai servizi , di cui ai successivi commi.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile o dal Sindaco.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla sala controllo solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile.
4. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni, rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alla scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art.10 Istituzione tavolo tecnico

Per la realizzazione del sistema sarà istituito un tavolo tecnico congiunto tra il settore tecnico comunale, la Polizia Municipale ed il Comando stazione Carabinieri di Camastra con il compito di definire obiettivi e collocazione delle telecamere nello spirito di collaborazione istituzionale.

Presso la locale stazione dei Carabinieri sarà installata una postazione per la visualizzazione ed estrapolazione in remoto delle videoriprese che sarà debitamente autorizzata dal Comando ai sensi di legge.

Art. 11 Informativa ai cittadini e competenze

Ai sensi dell'attuale normativa di riferimento, i cittadini verranno informati a mezzo di cartelli, posti nei punti e nelle aree in cui si svolge la video sorveglianza che é in funzione il servizio di video sorveglianza, per gli scopi e con le finalità di cui all'art.1 del presente regolamento, nonché l'indicazione della struttura cui potranno rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui al D.L.vo n. 196/2003.

Sarà competenza del Resp. Settore Tecnico la predisposizione degli atti gestionali per i lavori necessari alla realizzazione del sistema e del Resp. Settore polizia Municipale la gestione ed il controllo del sistema di videosorveglianza.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Rag. V. Urso

IL PRESIDENTE

Sig.ra L. Rabino

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa C. Triglia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 30 giorni consecutivi dal 29-01-2016.

(Reg. Pub. N: 64)

Li,

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTI VITA'

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, vista la L.R. 3-12-1991, n. 44 e la L.R. 23/97

DICHIARA

che il presente provvedimento è divenuto esecutivo il giorno 27-01-2016

IN QUANTO

- Trattasi di provvedimento dichiarato immediatamente esecutivo dal CONSIGLIO COMUNALE.
- 2) Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, così come previsto con circolare dell'Assessorato Regionale EE.LL. del 243/2003 pubblicata sulla G.U.R.S.n.15 del 4/4/2003.

Li, 27-01-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE